



COMUNE DI SCIARA
Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE

COPIA ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 24 DEL 05-09-2023

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI, BOTTIGLIE, BICCHIERI DI VETRO, IN LATTINE E DI UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E DI APPARECCHI DI COTTURA ALIMENTATI A GAS IN OCCASIONE DELLA SERATA DEL 16 SETTEMBRE E PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ELIGIO VESCOVO

Premesso che

- il Legale Rappresentante dell'Associazione Sportiva Equestre “ Amici del Cavallo” con sede legale in C.da **Giardinaccio s.n.c., 90020 Sciara (PA), con nota** prot. 6568 del 03/0772023 ha comunicato a questa Amministrazione Comunale che, dal 22 Settembre al 24 settembre 2023, si svolgerà il “XIII Palio di Sant’Eligio” che vedrà coinvolti vari cavalieri e fantini in gimkane equestre, percorsi a tempo con ostacoli da superare e mostre equestre;
- durante queste giornate i giochi di abilità a cavallo si terranno presso il campo sportivo;

CONSIDERATO CHE per la rilevanza turistica/ culturale l'amministrazione ha patrocinato gratuitamente l'iniziativa;

RICHIAMATE le prescrizioni ascritte dalla CCVLPPS con verbale n. 8958 del 04/09/2023;

CONSIDERATO CHE la manifestazione, per le modalità di realizzazione, prevede un notevole afflusso di pubblico;

RITENUTO CHE per prevenire comportamenti eccessivi, accentuati della competizione della gara, nonché dall'uso di alcol, occorre adottare ogni provvedimento utile ad assicurare la tutela della pubblica incolumità nonché una civile e ordinata convivenza;

CONSIDERATO CHE la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine le quali vengono poi consumate dagli acquirenti nel luogo della manifestazione equestre potrebbe contribuire ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, oltre che fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;

PRESO ATTO CHE per prevenire danni a cose o persone è necessario l'adozione del seguente atto per evitare/vietare:

1. l'utilizzo, nell'area della manifestazione, di fiamme libere e di apparecchi di cottura alimentati a gas;
2. l'assunzione di superalcolici in presenza di situazione di generale affollamento ed euforia;
3. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
4. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

RITENUTO CHE l'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande alcoliche sia integri che pericolosamente frantumati, possano costituire fonte di pericolo per le persone transitate in quelle aree oltre che ingenerare una sensazione di degrado urbano;

PRESO ATTO CHE che tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, e degli spettatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

VALUTATA la necessità di adottare strumenti contingibili e urgenti per contrastare l'abbandono incontrollato dei contenitori in vetro onde migliorare le condizioni della vivibilità della città;

Ritenuto quindi necessario, adottare idoneo provvedimento finalizzato a prevenire inconvenienti e rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o di latta al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti;

VISTI:

- il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione

24.07.2008 n.125 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;

- l’art.6 della predetta legge “modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l’altro l’art. 54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

- il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art. 54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della “sicurezza urbana e della incolumità pubblica”, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l’integrità fisica delle persone;

- il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, c.d. decreto sicurezza, convertito con la legge 1° dicembre 2018 n. 132;

- gli artt.50/55 del T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 267/2000;

- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;

ORDINA

1) nelle giornate del 16, 22, 23, 24 settembre 2023, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della serata che si terrà in Piazza Castelreale e per gli eventi del “XXIII Palio di Sant’Eligio” che si svolgerà presso il campo sportivo di vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nel territorio comunale ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma;

DISPONE

2) La somministrazione delle bevande deve avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;

3) Per la vendita di bevande in bottiglie in plastica (o tetrapack) è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi e di trattenere tali tappi;

VIETA

- 4) il consumo, su area pubblica, di qualsivoglia alimento o bevanda in contenitori di vetro;
- 5) di utilizzare, nell'area della manifestazione, fiamme libere e apparecchi di cottura alimentati a gas;
- 6) a chiunque introdurre e consumare, nell'area della manifestazione, bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso;

INFORMA CHE

- il presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;
- il personale del comando Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- la violazione alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

L'eventuale irrogazione della sanzione obbliga il versamento della stessa nelle casse comunali mediante il Codici IBAN, identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

Codice Ente: I534

N. conto: 001046612386

ABI: 07601

CAB: 03200

IBAN: IT25U0760103200001046612386

DISPONE CHE

la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, alla Questura di Palermo, al Comando Stazione Carabinieri di Sciarra, all'Ufficio di Polizia Municipale di Sciarra, all'associazione organizzatrice dell'evento, agli pubblici esercizi e ai commercianti del settore alimentare, ai Messi comunali per pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

AVVERTE

ai sensi degli art. 21bis e 21ter della L. n. 241/1990, il presente provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- b) straordinario al Presidente della Regione siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Sciara li 05-09-2023

IL SINDACO

F.to CONCETTA DI LIBERTO